



Anagrafe delle aziende di acquacoltura e stato di attuazione nel territorio provinciale

“Acquacoltura: aspetti
applicativi del Decreto
Legislativo 148/2008”
Ferrara, 10 giugno 2013

Gaetano Trevisi
A.U.S.L. FERRARA



Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148

"Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. (G.U. 25 SETTEMBRE 2008 N.255)

Art.5.

Anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura:

- 1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, competenti per territorio registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esistente presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise tutte le imprese di acquacoltura insistenti sul territorio di competenza comprensive dei dati concernenti la georeferenziazione.
- 2. Per quanto riguarda le imprese di acquacoltura che allevano o detengono specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, dovranno essere inseriti obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 anche i dati concernenti, lo stato sanitario di cui all'allegato III, parte B, le movimentazioni degli animali da e verso le suddette imprese e, ove previsto, il riferimento all'autorizzazione di cui all'articolo 4.
- 3. Eventuali ulteriori modalità operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2 sono stabilite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.





DECRETO 8 luglio 2010

Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura. (*GU n. 230 del 1-10-2010*) .

Art. 1

1. Il presente decreto promuove e regola l'anagrafe nazionale delle aziende degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, inseguito denominata anagrafe dell'acquacoltura.

2. Le principali finalità dell'anagrafe dell'acquacoltura sono:

- a) tutela economico-sanitaria del patrimonio di acquacoltura;
- b) supporto nella trasmissione di informazioni sullo stato sanitario delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura, anche in relazione alle movimentazioni;
- c) fornire supporto nella trasmissione di informazioni a tutela del consumatore.



DECRETO 8 luglio 2010

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

2. Oltre alle citate definizioni, si applicano anche le seguenti:


a) anagrafe dell'acquacoltura sistema di identificazione e di registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;

b) BDN: banca dati dell'anagrafe zootecnica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale, di seguito denominato CSN, già istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, in cui viene attivata una sezione dedicata alla registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;

c) validazione: il procedimento operativo al termine del quale il dato è accettato e registrato nella BDN secondo quanto stabilito dal manuale operativo;

d) struttura accreditata struttura che, registrata secondo le modalità stabilite dal manuale operativo, dispone di accesso alla banca dati dell'anagrafe dell'acquacoltura per l'implementazione dei dati;

e) proprietario dell'impresa di acquacoltura: la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e loro piena disponibilità.






DECRETO 8 luglio 2010

Art.3 (istituzione dell'anagrafe dell'acquacoltura)

1. Nel sistema dell'anagrafe nazionale zootecnica e' attivata la sezione dedicata all'acquacoltura esistente sul territorio nazionale, detta anagrafe dell'acquacoltura.
2. L'anagrafe dell'acquacoltura comprende i seguenti elementi:
 - a) registrazione delle aziende, degli allevamenti e delle imprese di acquacoltura;
 - b) la sezione dell'anagrafe di acquacoltura attivata nella BDN;
 - c) il registro dell'allevamento e qualsiasi altra documentazione atta a registrare informazioni rilevanti ai fini dell'anagrafe dell'acquacoltura.
- d) l'anagrafe dell'acquacoltura si basa:
 - a) sulle dichiarazioni del proprietario o della persona da lui delegata;
 - b) sull'assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni azienda di acquacoltura;
 - c) sulla registrazione dei dati nella BDN, da realizzarsi nei tempi e con le modalità stabilite dal allegato manuale operativo (segue)





DECRETO 8 luglio 2010



3. Sono responsabili del funzionamento del sistema, ciascuno per le proprie competenze secondo quanto stabilito dal presente decreto:
 - a) il proprietario dell'impresa o la persona da lui delegata;
 - b) le associazioni di categoria e altre strutture o soggetti accreditati ad operare in BDN;
 - c) il CSN;
 - d) i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
 - e) le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
 - f) il Ministero della salute;
 - g) titolare del trattamento dei dati, e' il Ministero della salute tramite il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.





DECRETO 8 luglio 2010

Art. 4 (Manuale operativo)

1. Le procedure operative di attuazione del presente decreto, sono definite nell'allegato manuale operativo, che fa parte integrante del presente decreto.
2. Sono definite tra l'altro:
 - a) la procedura di iscrizione nell'anagrafe di acquacoltura;
 - b) la comunicazione di variazione dei dati;
 - c) la comunicazione di cessazione di attività;
 - d) la procedura di accreditamento dell'associazione di categoria ed eventualmente di altri enti o soggetti;
 - e) le variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate;
 - f) l'accessibilità ai dati secondo il diverso profilo di utenza;
 - g) la composizione e l'assegnazione di un codice univoco identificativo di ogni azienda.



DECRETO 8 luglio 2010

Art. 5 (Compiti del proprietario)

1. Il proprietario dell'impresa o la persona da esso delegata, fatto salvo ogni altro obbligo di legge:
 - a) segnala la propria attività al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e richiede l'attribuzione del codice identificativo aziendale qualora ne sia sprovvisto entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura;
 - b) comunica al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ogni variazione relativa ai dati anagrafici riguardanti la propria impresa entro 7 giorni.
2. Nel caso di apertura di nuova impresa l'assegnazione del codice identificativo aziendale sarà effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.



DECRETO 8 luglio 2010

Art. 6 (Compiti del servizio veterinario dell'AUSL)

1. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

- a) attribuisce il codice identificativo all'azienda e la registra in BDN, unitamente alle informazioni sanitarie previste dal decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008;
- b) e' connesso alla BDN secondo modalità definite dal manuale operativo;
- c) può provvedere all'inserimento delle registrazioni e comunicazioni degli allevatori secondo le modalità previste dal manuale operativo;
- d) effettua controlli per verificare l'applicazione del presente decreto e ne registra gli esiti in BDN;
- e) utilizza i dati contenuti nella BDN per ogni attività finalizzata ai controlli sanitari.



DECRETO 8 luglio 2010

Art. 9 (Movimentazioni)

1. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 devono essere registrati obbligatoriamente in BDN a partire dal 31 dicembre 2012.
2. I dati relativi alle movimentazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 possono essere registrati anche in formato elettronico, ai fini della rintracciabilità, in BDN.
3. Sono registrate in BDN anche le movimentazioni relative alla semina in acque pubbliche.

DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1

Schema di manuale operativo per la gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura

- 1 Obiettivo.
- 2 Misure di sicurezza utilizzate .
- 3 Procedura di accreditamento.
- 4 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da parte del CSN.
- 5 Ottenimento del certificato elettronico di autenticazione da struttura diversa dal CSN.
- 6 Funzioni consentite al possessore del certificato elettronico.
- 7 Fruibilità dei dati registrati in BDN.
- 8 Assistenza nell'alimentazione della BDN .
- 9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.
- 10 Segnalazione di apertura di nuova impresa di acquacoltura.
- 11 Comunicazione variazioni dati aziendali.
- 12 Registrazione stabilimenti di lavorazione autorizzati.
- 13 Registrazione zone.
- 14 Registrazione interventi sanitari.
- 15 Movimentazione degli animali.
- 16 Movimentazione verso stabilimento di lavorazione.
- 17 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda.
- 18 Comunicazioni automatizzate di ritorno ai Servizi Veterinari.
- 19 Anomalie ex-post evidenziabili dai dati registrati in BDN.
- 20 Variazioni da apportarsi alla BDN per comunicazioni errate



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.

Si richiama la distinzione tra i diversi soggetti che operano nell'impresa, il proprietario dell'impresa ed il responsabile degli animali d'acquacoltura:

- Il proprietario dell'impresa e' la persona fisica o giuridica che ha la proprietà degli animali e/o loro prodotti e la loro piena disponibilità;
- Il detentore e' la persona fisica o giuridica, delegata dal proprietario, responsabile del rispetto nell'impresa di acquacoltura delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 148 del 4 agosto 2008 in quanto delegato dal proprietario della stessa



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1 Schema di manuale operativo per la gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura



9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.

Ogni proprietario di una impresa di acquacoltura, qualora ne sia sprovvisto, e' tenuto, entro 30 giorni dall'attivazione in BDN della sezione dell'anagrafe di acquacoltura, utilizzando un apposito modello da predisporre a cura del Ministero della salute, direttamente o tramite una delle Associazioni di categoria accreditate, a richiedere al Servizio Veterinario competente per territorio l'assegnazione di un codice identificativo aziendale. In caso di nuova apertura il rilascio del codice identificativo aziendale sar  contestuale al rilascio dell'autorizzazione di cui all' articolo 4 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148.




DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura.

L'assegnazione del codice aziendale rappresenta l'attività propedeutica ad ogni comunicazione di eventi legati all'anagrafe dell'acquacoltura. Ciascuna sede produttiva in cui e' strutturata l'impresa d'acquacoltura viene univocamente identificata dal prefisso IT seguito da un codice di 8 caratteri composto da: – Primi tre caratteri del codice ISTAT del comune in cui e' ubicata la sede produttiva; – sigla automobilistica della provincia (due caratteri); – numero progressivo dell'azienda all'interno del comune di ubicazione della stessa (tre caratteri).




DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



9 Registrazione dell'impresa di acquacoltura (REGISTRO)

Ogni impresa di acquacoltura così identificata e' tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico sul quale vengono riportate tutte le movimentazioni .Tale registro può essere tenuto sia su supporto cartaceo che in formato elettronico, per quanto riguarda le informazioni anagrafiche e le movimentazioni, anche direttamente nella sezione della BDN dedicata all'acquacoltura .
L'eventuale applicativo gestionale, utilizzato in azienda, che consente l'archiviazione elettronica del registro aziendale, deve consentirne la stampa ad ogni richiesta dell'Autorità Competente.



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



10 Segnalazione di apertura di nuova impresa di acquacoltura

- gli estremi anagrafici dell'impresa devono, oltre alla denominazione, comprendere l'indicazione della via/piazza/strada, ecc., numero civico, CAP, località/ Comune e Provincia in cui ha sede l'unita' produttiva; ??????



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1

Schema di manuale operativo per la gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura



11.1 Comunicazione cessazione attività di un'azienda


- Il proprietario dell'impresa entro sette giorni dall'evento deve presentarsi al Servizio Veterinario di competenza per comunicare la cessazione dell'attività di allevamento di animali d'acquacoltura;
- il proprietario dell'impresa compila l'apposito modulo di cessazione dell'attività in ogni sua parte indicando la data di cessazione dell'attività medesima e lo consegna al Servizio Veterinario;
- Il Servizio Veterinario verifica che siano presenti tutte le informazioni necessarie per identificare correttamente l'impresa che intende cessare l'attività, in particolare richiede che siano correttamente indicati il codice azienda, l'identificativo fiscale del titolare, il codice della specie di cui si intende cessare l'allevamento o la coltura;
- Il Servizio Veterinario, dopo aver firmato e protocollato il modello di comunicazione di cessazione, consegna al proprietario dell'impresa una copia dello stesso.
- Il Servizio Veterinario, ricevuto il modello di comunicazione di cessazione deve provvedere ad aggiornare, entro cinque giorni lavorativi, le informazioni relative alla chiusura dell'allevamento nella BDN;
- Il codice aziendale relativo ad azienda chiusa potrà essere riassegnato ad una nuova azienda non prima che siano trascorsi tre anni dall'avvenuta cancellazione dall'anagrafe.

DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



12 Registrazione stabilimenti di lavorazione autorizzati.

Considerato che il Ministero della Salute già detiene l'archivio degli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. CE n. 853/2004, tali informazioni verranno recuperate in modo automatico attivando una modalità di cooperazione applicativa tra il sistema informativo in essere denominato SINTESI e la sezione della BDN adibita alla gestione dell'anagrafe dell'acquacoltura, fermo restando che i citati stabilimenti devono comunque essere in possesso anche dei requisiti di cui al Decreto legislativo 4 agosto 2008, n.148.




DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



13 Registrazione zone.

Il Ministero della Salute registra nella sezione della BDN dedicata all'anagrafe dell'acquacoltura le aree geograficamente delimitate che hanno ottenuto il riconoscimento di indennità da malattie infettive dalla Commissione Europea assegnando loro il relativo codice.




DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



14 Registrazione qualifiche sanitarie.

I Servizi Veterinari registrano in BDN
la qualifica sanitaria(categoria) attribuita
all'azienda.



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



15 Movimentazione degli animali.


A partire dal 31 dicembre 2012 devono essere inseriti obbligatoriamente gli spostamenti di animali d'acquacoltura di specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV, parte II, in tutti gli stadi di vita allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura. A partire dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere inseriti anche gli spostamenti di cui all'art.9 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Gli animali d'acquacoltura, compresi uova e gameti, si spostano sul territorio nazionale accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007, compilato secondo l'allegato III parte A del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148. Si ricorda che nel suddetto certificato la sezione D deve essere compilata dal trasportatore. (segue)



DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



Con la decadenza dell'Ordinanza ministeriale del 21 settembre 2005, la semina in acque pubbliche – l'approvvigionamento dei laghetti di pesca sportiva rientrano anch'essi nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, art. 16, commi 5 e 6. Anche in questo caso lo spostamento degli animali d'acquacoltura avviene solo se accompagnati dal modello 4 modificato, di cui al Decreto ministeriale 16 maggio 2007. Per i molluschi, fatte salve le informazioni previste dal modello 4 e che devono comunque essere garantite, possono essere utilizzati in via alternativa altri modelli previsti dalle vigenti normative.




DECRETO 8 luglio 2010 - Allegato 1
Schema di manuale operativo per la gestione
dell'anagrafe dell'acquacoltura



17 Controlli espletati dai Servizi Veterinari in azienda.

I Servizi Veterinari svolgono controlli ai fini della verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal presente decreto. La data in cui vengono effettuati i controlli deve essere registrata in BDN. I Servizi Veterinari firmano il Registro di carico e scarico ogni volta che effettuano un controllo, anche se non riscontrano infrazioni. Qualora il registro di carico e scarico sia tenuto direttamente in BDN oltre alla data del controllo dovrà essere riportato nel sistema BDN anche il riferimento del veterinario che ha effettuato la verifica



Nota del Ministero della Salute


DGSAF 0001760-P-30/01/2012

- ▶ Aggiornamento BDN
 - ▶ Si ricorda che, ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 148/08, le cooperative che allevano molluschi possono essere autorizzate anche per concessione e non per singoli soci
 - ▶ Si è potuto constatare che le coordinate geografiche non sono sempre state inserite correttamente e talvolta ad esse corrisponde un'area non insistente sul territorio italiano. Si invitano pertanto codesti Assessorati a verificare la congruità dei dati inseriti.
 - ▶ Al momento attuale, il CNS sta riprogrammando il sistema in modo da rendere possibile, nel caso di acque libere, l'identificazione tramite un poligono di almeno quattro punti. Tale applicazione sarà disponibile a partire dal mese di marzo e pertanto si ricorda a quanti già avessero già inserito le coordinate geografiche secondo due punti, in relazione alla citata tipologia di allevamenti, che si renderà necessaria la modifica.
- 

Nota del Ministero della Salute

DGSAF 0001760-P-30/01/2012

- ▶ L'attribuzione del codice identificativo NON è sinonimo di autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto 3 agosto 2011: solo in caso di nuova apertura il rilascio del codice identificativo aziendale è contestuale al rilascio dell'autorizzazione. Pertanto l'inserimento in BDN della dizione "autorizzata" deve corrispondere alla presentazione alla ASL territorialmente competente della relativa documentazione ed alla concessione stessa da parte della regione. Qualora l'impresa non abbia ancora ottenuto tale riconoscimento, la ASL inserisce nel sistema "non autorizzata". La dizione "non necessaria" corrisponde alle imprese che devono essere unicamente registrate, ai sensi del D. L. vo 148/08, art. 4, comma4.
- ▶ Arsellatori e subacquei non necessitano della registrazione in BDN
- ▶ I punti di sbarco non sono inseriti in BDN in quanto afferiscono al settore pesca e non al settore acquacoltura




Nota del Ministero della Salute

DGSAF 0001760-P-30/01/2012

Registro

Il registro tenuto dalle imprese ai sensi del Decreto 3 agosto 2011 non è obbligatoriamente vidimato dalla ASL competente per territorio, fatti salvi gli adempimenti di legge per quanto riguarda il Ministero delle Finanze ed il CITES, nel caso di registro integrato. Il servizio veterinario della ASL firma il registro di carico e scarico ogni volta che effettua un controllo, anche se non rileva infrazioni. Qualora il registro di carico e scarico sia tenuto direttamente in BDN, oltre alla data del controllo dovrà essere riportato nel sistema anche il riferimento del veterinario che ha effettuato la verifica.




Nota del Ministero della Salute

DGSAF 0001760-P-30/01/2012

Movimentazioni

A seguito di una richiesta formale di questa Amministrazione, la Commissione Europea ha confermato che le movimentazioni riferite ad animali di acquacoltura, compresi uova e gameti, non possono derogare dallo schema di cui all'allegato III, parte A del D. L. vo 148/08.

Tutte le movimentazioni in entrata o in uscita, conformemente a quanto previsto dalle altre anagrafi, devono essere inserite entro tre giorni nel registro, anche se lo stesso è tenuto in BDN.



Nota del Ministero della Salute

DGSAF 013685-P-19/07/2012

...omissis..

Infatti l'inserimento in BDN dei dati anagrafici è ancora molto lontano dall'essere completato...

Poiché le informazioni in BDN rappresentano il denominatore ufficiale per tutte le attività di verifica e di programmazione, oltre che per una esatta visione della realtà zootecnica del territorio, la presenza di informazioni errate, o non aggiornate, o addirittura la mancanza di informazioni, ha la conseguenza di determinare distorsioni nella valutazione delle attività svolte con il rischio che si assumano decisioni operative non rispondenti alle reali esigenze.

In particolare è fondamentale registrare in anagrafe la categoria risultante dalle ispezioni e dai campionamenti previsti dal D. L. vo 148/2008. Ad essa infatti sono connesse:

- 1) La valutazione del rischio, basilare per predisporre il programma di sorveglianza sanitaria di cui all'art.11 del D. L. vo 148/2008.
- 2) La movimentazione in accordo con lo schema di cui all'allegato III, parte A del D. L. vo 148/2008.






Attuazione anagrafe acquacoltura nella provincia di Ferrara

- REGISTRAZIONE IN BDN A PARTIRE DA GIUGNO 2011
- AL 6 SETTEMBRE 2011 REGISTRATI 70 ALLEVAMENTI
- AD OGGI PRESENTI 95 AZIENDE E 98 ALLEVAMENTI

ALLEVAMENTI IN BDN



■ MOLLUSCHI
(56)
■ PESCI (40)
■ CROSTACEI
(2)



Attuazione anagrafe acquacoltura nella provincia di Ferrara – CRITICITA’

- MOLTE COOPERATIVE DI MOLLUSCHICOLTORI SONO TITOLARI DI CONCESSIONI IN AREE DIVERSE (MARE APERTO, CANALI LAGUNARI, SACCA DI GORO) – PER ORA E’ STATO DATO UN SOLO CODICE AZIENDALE.
- LE COORDINATE GEOGRAFICHE NON SEMPRE CORRISPONDONO ALLE CONCESSIONI E MOLTE AZIENDE HANNO SOLO DUE PUNTI ESSENDO STATE REGISTRATE QUANDO ANCORA NON ERA PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI REGISTRARE PIU’ PUNTI.
- SCARSA CONOSCENZA DEGLI OPERATORI DELLA NORMATIVA
- NESSUNA MOVIMENTAZIONE REGISTRATA.
- PRESENZA DI ALLEVAMENTI CON LA DICITURA “AUTORIZZATO” INVECE DI NON NECESSARIA




Attuazione anagrafe acquacoltura nella provincia di Ferrara – CRITICITA' IMPUTABILI AL SISTEMA

- INVIO DI DOMANDE INCOMPLETE PERCHE' IL MODELLO 1 MINISTERIALE E' SPROVVISTO DI CAMPI OBBLIGATORI (CODICE FISCALE, DATA INIZIO ATTIVITA', SPECIE ALLEVATE)
- IL SISTEMA NON CONTROLLA CHE LE COORDINATE INSERITE SIANO NEL COMUNE DI APPARTENENZA DEL CODICE AZIENDALE.
- DIFFICOLTA' NELL'ESTRARRE I DATI INSERITI PER FARE REPORT.
- MODALITA' DI REGISTRAZIONE DATI DIVERSA DALLE ALTRE ANAGRAFI ANIMALI (ERRORI DELL'OPERATORE CHE INSERISCE I DATI).
- IL SISTEMA NON PERMETTE DI "VEDERE COSA SUCCEDDE "FUORI DAL TERRITORIO PROVINCIALE (A DIFFERENZA DELLE ALTRE ANAGRAFI).



Attuazione anagrafe acquacoltura nella provincia di Ferrara – AREE DI MIGLIORAMENTO

- ATTUAZIONE DI UNA PROCEDURA OPERATIVA PER IL RILASCIO DEL CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDALE
- REVISIONE DEI DATI GIÀ REGISTRATI IN BDN
- CONFRONTO TRA QUANTO REGISTRATO E QUANTO PRESENTE SUL TERRITORIO (PRESENZA DI ATTIVITA' NON ANCORA INSERITE IN BDN)
- AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE (AVELCO)
- FORMAZIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEL SETTORE ACQUACOLTURA



Grazie per l'attenzione!

